

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 405

DEL 07/02/2012

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2003. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Piras Gianfranco (c.f. PRSGFR71H22F272C).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/G - Comparto suinicolo. Annualità 2003;

PREMESSO che in data 21/08/2003 la Ditta ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della suddetta misura;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Oristano n. 173 del 04/02/2005, è stato concesso alla ditta Piras Gianfranco un finanziamento a valere sulla misura in oggetto. Il termine per la realizzazione dei lavori scadeva il 17/02/2006;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 405

DEL 07/02/2012

- PREMESSO** che il 09/12/2005 la Ditta ha chiesto la concessione di una proroga di mesi 6 per l'ultimazione dei lavori, adducendo motivi di "forza maggiore" non meglio precisati. Con nota n°652 del 27/01/2006, l'Ufficio istruttore ha comunicato la concessione della proroga, con scadenza al 18/08/2006;
- PREMESSO** che, con nota n°3267 del 26/04/2007, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla ditta che i termini per la realizzazione delle opere erano scaduti ed ha assegnato 10 giorni per la presentazione della documentazione utile per il collaudo. La Ditta ha riscontrato la suddetta nota in data 02/05/2007 comunicando che le opere erano state portate a termine e che erano in fase di preparazione i documenti necessari per la richiesta di collaudo;
- PREMESSO** che, con nota n. 4473 del 08/06/2007, l'Ufficio istruttore ha concesso un ulteriore termine per la presentazione della domanda di accertamento finale corredata di tutta la documentazione necessaria. Detto termine veniva fissato improrogabilmente al 31/07/2007;
- PREMESSO** che, con nota n° 14116 del 11/09/2008, la Ditta ha chiesto l'accertamento di regolare esecuzione delle opere realizzate e il 13/11/2008 ha inviato parte della documentazione necessaria al collaudo delle stesse. La ditta ha completato l'invio della documentazione con nota pervenuta il 28/04/2010;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1650 del 26/05/2010, il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese ha disposto la liquidazione del contributo con applicazione di una penale per inosservanza del termine di realizzazione degli investimenti. La suddetta Determinazione è stata trasmessa alla Ditta con nota n°8561 del 01/07/2010;
- PREMESSO** che, con nota del 07/07/2010, la Ditta ha proposto ricorso gerarchico chiedendo la riduzione della penalità e che la stessa venga calcolata dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, che la ditta individua nel 31/07/2007, fino alla data della richiesta di accertamento finale (10/09/2008),

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 405

DEL 07/02/2012

anzichè fino alla data in cui è stato completato l'invio della documentazione necessaria per il collaudo (28/04/2010). Inoltre la Ditta adduce che il ritardo nella realizzazione delle opere è dovuto alle seguenti responsabilità, non imputabili al beneficiario: 1) ritardato rilascio della concessione edilizia e della concessione di variante; 2) sospensione dei lavori dovuti a problematiche sanitarie dell'allevamento suino, con conseguente obbligo di quarantena dell'intera azienda;

CONSIDERATO che la Ditta ha chiesto il rilascio della concessione edilizia solo in data 24/04/2007, cioè oltre il termine fissato per la conclusione delle opere, come da proroga concessa (18/08/2006);

VISTE le ordinanze del Sindaco di Mogoro, datate rispettivamente 21/02/2005, 26/03/2005, 01/04/2005, 15/04/2005, che disponevano la quarantena dell'intera azienda per problemi sanitari e, impedendo l'accesso a persone estranee, non consentivano l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che la Ditta non ha prodotto documentazione atta a certificare la conclusione del periodo di quarantena;

CONSIDERATO che l'ultima ordinanza reca la data del 15/04/2005;;

CONSIDERATO che la Ditta ha, comunque, ottenuto una proroga di mesi 6 dall'Ufficio Istruttore per la conclusione delle opere (proroga del termine dal 17/02/2006 al 18/08/2006);

CONSIDERATO la Ditta ha completato l'invio della documentazione utile al collaudo il 28/04/2010, cioè 3 anni e otto mesi dopo la scadenza del termine prorogato per l'ultimazione dei lavori (18/08/2006). Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del bando, in sede di liquidazione finale è stata calcolata una penale nella misura di 200 euro per ogni mese di ritardo fino alla conclusione della presentazione dei documenti necessari al collaudo;;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 405

DEL 07/02/2012

VERIFICATO che, per mero errore materiale, l'Ufficio istruttore ha calcolato la penale dal termine ultimo concesso per la presentazione della documentazione per il collaudo finale (31/07/2007), anzichè dal termine prorogato per la realizzazione dei lavori (18/08/2006), fino alla data di completamento dell'invio della documentazione stessa (28/04/2010);

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. 8027 del 12/07/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso presentato dalla ditta Piras Gianfranco (c.f. **PRSGFR71H22F272C**);

ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale di riaprire l'istruttoria della pratica al solo fine di rideterminare l'ammontare della penale, che dovrà essere calcolata dal termine ultimo per la conclusione dei lavori (18/08/2006), come da proroga, sino al completamento dell'invio dei documenti necessari al collaudo (28/04/2010);

ART. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

Direttore Generale



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 405

DEL 07/02/2012

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato